

GIUSEPPINA DE GIUDICI

INTERESSI E USURE.  
TRA DIRIGISMO ED EQUITÀ  
NELLA SARDEGNA  
DI CARLO EMANUELE III



Edizioni ETS



[www.edizioniets.com](http://www.edizioniets.com)

*Il presente volume è stato pubblicato con fondi della Regione Autonoma della Sardegna (progetto di ricerca su: Cariche pubbliche, uffici, magistrature del Regno di Sardegna (secoli XVI-XIX), coordinato dal Prof. Antonio Vincenzo Mattone del Dipartimento di Storia dell'Università di Sassari) e col contributo del Dipartimento di Scienze giuridiche e forensi dell'Università di Cagliari (fondi ex 60%) e della Fondazione del Banco di Sardegna.*

© Copyright 2010  
EDIZIONI ETS  
Piazza Carrara, 16-19, I-56126 Pisa  
[info@edizioniets.com](mailto:info@edizioniets.com)  
[www.edizioniets.com](http://www.edizioniets.com)

Distribuzione  
PDE, Via Tevere 54, I-50019 Sesto Fiorentino [Firenze]

ISBN-978-884672818-0

## *Indice del volume*

<i>Abbreviazioni</i>	X
<i>Prefazione. La questione commerciale</i> Italo Birocchi	1
<i>Premessa</i>	11
1. L'editto del 2 marzo 1768 e la giustizia commutativa	15
2. La ristrutturazione socio-economica dell'isola e il contenimento delle usure	22
3. Il rifiorimento della Sardegna e la figura del cittadino-proprietario	31
4. La fase elaborativa del progetto di legge: le Giunte sarde e il controllo decisionale torinese	36
5. La relazione di Giovanni Tommaso De Rossi: matrici culturali e coordinate economiche di un magistrato piemontese	40
6. Il conservatorismo delle Giunte sarde: l'attaccamento allo <i>jus canonicum</i> della Giunta sassarese	46
7. Il <i>laissez-faire</i> del legislatore nella proposta di Ignazio Paliaccio	50
8. Le resistenze della Giunta cagliaritana	55
9. L'impianto domatiano e la visione dicotomica della società	59
10. Il bilanciamento delle posizioni individuali: dalla <i>justitia</i> all' <i>aequitas</i>	67
11. Il paradigma usura/interesse nella morsa tra diritto pubblico e diritto privato	73

## VIII

Bibliografia citata	81
Appendice	91
Nota alla trascrizione	92
I <i>Parere preliminare dell'Avvocato Fiscale Regio Conte di Tonengo per la moderazione delle usure</i> (Torino, 12 aprile 1767)	93
II <i>Scritto esteso dalli Signori Ministri della Reale Governazione in seguito alla Giunta da loro tenuta sulla riduzione dell'interesse</i> (Sassari, 21 settembre 1767)	123
III <i>Relazione del Paliaccio</i> (Sassari, 24 settembre 1767)	141
IV <i>Memorie della Giunta composta dalli Signori Reggente la Real Cancelleria Don Ignazio Arnaud, Giudice della Reale Udienza Commendatore Ganeri, Cavaliere Don Litterio Cugia, Don Cristoforo Pau ed Avvocato Fiscale Regio Don Pietro Saisi e dalli Signori Don Felice Cassiano Vacha Intendente General e Don Gavino Cocco Giudice della Reale Udienza ed Avvocato Fiscale Patrimoniale in risposta al parere del Signor Avvocato Fiscale Regio nel Supremo Consiglio Conte Derossi di Tonengo de' 12 aprile 1767 sopra la riduzione degli interessi, usure, contratti</i> (Cagliari, s.d., ma inizio di ottobre 1767)	153
V <i>Parere del Supremo Consiglio di Sardegna sulla moderazione delle usure</i> (Torino, 20 gennaio 1768)	215
Bibliografia citata nell'Appendice	245
Indice dei nomi	249

«Ce que la politique peut penser, est toujours subordonné à ce que la religion a consacré; mais le législateur ne confondra point ce qui part de la main de Dieu, avec ce que les hommes y ont ajouté, par ignorance, par des vues intéressées, ou par la circonstance des temps».

[J.F. MELON, *Essai politique sur le commerce* (1734), in *Economistes financiers du 18<sup>e</sup> siècle*, III, Osnabrück, 1966, p. 717]

«La Storia del Commercio è una delle più utili parti della Storia Universale, perché esponendo l'origine, il progresso, e la decadenza dell'industria umana, ne scuopre ancora le cause, e o ne manifesta i rimedj, o dà luogo a congettarli. Ella ne è altresì la parte più onorevole al genere umano, perché dimostra, che il solo spirito di Commercio, il solo interesse ha renduto gli Uomini più trattabili, ha stabilito nel Mondo un genere di Società, un'unione più estesa, e più forte di quello abbiasi mai saputo fare con i trattati, o con altro qualunque non pacifico, e violento mezzo, che siavi potuto adoperare».

[PAGNINI, *Osservazioni generali*, in IDEM, *Della decima ed altre gravezze*, II, lib. IV, pp. X-XI.]

*Abbreviazioni*

- ASC = Archivio di Stato di Cagliari  
ASCCA = Archivio Storico Comunale di Cagliari  
AST = Archivio di Stato di Torino

A Luca

## Prefazione

### La questione commerciale

Nel titolo del libro si legge il riferimento alla Sardegna di Carlo Emanuele III, ma non siamo di fronte ad una trattazione di storia locale. Tutt'altro. È un libro che attiene alla storia del diritto commerciale sul tema dell'interesse del denaro, studiato facendo parlare fonti che esprimono un duplice punto di vista: quello dell'arte del governo e quello del diritto. Le due ottiche si confrontano serratamente e finiscono per convergere, come c'è da aspettarsi, posto che si riferiscono a un ordinamento di Antico Regime, in cui la sfera dell'amministrare si distingue solo debolmente da quella della giurisdizione, facendo inoltre entrambe capo, spesso, al medesimo organo.

La scena si svolge tra il 1767 e il 1768, nel pieno dell'azione del governo del ministro Bogino, allorché i problemi, certo legati alla storia e alla tradizione dell'isola, sono posti senza le visioni autoreferenziali del passato. Si discute in particolare sull'opportunità e sul tenore di un provvedimento normativo che intervenga a fissare nell'ordinamento sardo la misura dell'interesse. Nel ruolo di protagonisti sono chiamati a pronunciarsi magistrati che sovrintendono al governo della Sardegna, a Torino come a Cagliari e a Sassari. Parlano di denaro in una prospettiva di sviluppo e dunque, inevitabilmente, trattano di agricoltura e manifattura: si guarda alla creazione di ricchezza e alla circolazione dei beni e perciò l'attenzione si focalizza in particolare sulla rendita e l'interesse e sulle forme giuridiche attraverso le quali la moneta viene impiegata. Anche nelle posizioni più conservatrici la prospettiva appare dinamica e lontana dal limitarsi a una pura discussione sugli schemi giuridici: di fatto ci si pronuncia sul "comodo" offerto dal denaro e sull'impatto che un più o meno elevato tasso della moneta può avere nell'economia. Apparentemente sullo sfondo, ma presente in ogni angolo della discussione, sta la prospettiva di un riassetto degli equilibri tra i ceti sociali: nessun intento di rovesciamento della società per *status*, ma, come si vedrà, una revisione improntata a un maggiore livellamento.

Il problema centrale era quello di stabilire i fondamenti dell'intervento della legge sull'interesse del denaro; si discuteva sulla sua ammissibilità rispetto al mercato – il mercato aleggiava, sempre presente, fosse o no considerato come specchio dell'ordine naturale – e sui limiti che una tale ingerenza comunque avrebbe dovuto rispettare. L'intervento con lo strumento della legge non era scontato, ed anzi bisognava giustificarlo; e, se si fosse stabilito di agire normativamente sull'interesse, sarebbe dovuto prevalere un calcolo puramente economico – in vista dunque dell'obiettivo della convenienza – oppure un'istanza etica? Utilità o giustizia, insomma? E poi: ammessa l'opportunità di un provvedimento legislativo, questo poteva semplicemente agire imponendo un certo livello di remunerazione del denaro, perequandone gli impieghi nel mercato, oppure occorreva tener conto che il mercato è un'astrazione, articolato nella realtà in settori (quello agricolo e quello marittimo,



ad esempio), non necessariamente comunicanti o comunque retti da principi, finalità e rischi assai differenti? E gli attori del mercato, ovvero coloro che in fin dei conti impiegavano e richiedevano il denaro, erano da perequare di fronte alla legge, fossero mercanti o redditi, titolari di un appezzamento o fruitori di una dote?

Basta anche solo indicare i quesiti allora posti per comprendere che il riferimento alla Sardegna valeva solo per dar modo di circoscrivere entro un terreno sperimentale questioni generali, universalmente dibattute. Il libro di Giuseppina De Giudici, in effetti, tratta della *questione commerciale*, che andava ponendosi allora.

Qui occorre una spiegazione, giacché gli anni attorno alla metà del Settecento, e in particolare quegli anni Sessanta su cui si concentra l'attenzione di questo libro, passano usualmente come lo scenario di affermazione della questione penale: vi ha insistito Tarello e a dargli ragione basterebbe ricordare i nomi di Beccaria, come personaggio centrale, e di Montesquieu e Filangieri che rispettivamente un ventennio prima e dopo il *Dei delitti* posero con forza di fronte all'opinione pubblica i termini della questione criminale. Gli studi più recenti hanno non solo confermato ma anche rafforzato l'assunto di Tarello, constatando che il problema penale fu ulteriormente amplificato nell'opinione pubblica, non solo attraverso polemisti e scrittori di grande impatto come Voltaire ma tramite il contributo di una folla di importanti giuristi; semplicemente guardando all'Italia nel lasso di tempo considerato vengono in mente Briganti, Risi, Pilati, Renazzi, Cremani, Nani e, naturalmente, Pagano<sup>1</sup>.

Punti assodati, su cui non si discute. Ma, per quanto fornita di autonomia, la questione penale è l'epifania particolarmente evidente di un fenomeno più ampio, che concerne l'irruzione del diritto pubblico nei salotti e nelle accademie, negli ambienti di governo (ormai non più come *arcana iuris*, bensì come scienza di governo) e persino nelle Università, ove vengono dappertutto istituite cattedre apposite superandosi antichi e persistenti divieti. È nella coscienza del tempo: Montesquieu si legge dove c'è interesse per il diritto pubblico, cioè per le scienze della politica, anche se è vera pure l'affermazione corrispettiva, che sull'interesse per il diritto pubblico agisse la lettura de *l'Esprit des lois*. A sua volta, tale irruzione del diritto pubblico, mentre imponeva all'ordine del giorno la discussione sui fondamenti del potere e sui suoi limiti, sulle origini del diritto punitivo e sulla funzione delle pene, presupponeva una rinnovata visione della sfera civile, incentrata sul *proprium* dell'individuo, costantemente e naturalmente alla ricerca della felicità in questa terra.

La questione penale metteva a nudo la consunzione delle vecchie forme di teorizzazione del diritto privato e, in positivo, rimandava all'emersione del diritto pubblico nelle nuove prospettive del costituzionalismo; e queste a loro volta rinviavano a una rinnovata concezione della sfera civile. In crisi non era affatto il privato in quanto tale, bensì gli schemi legati alla antica scienza privatistica e le sedi tradizionali in cui essi venivano proposti: chi, tra i giuristi di scuola, discuteva più con una qualche originalità di successioni e pro-

<sup>1</sup> Sulla questione criminale nel Settecento ha scritto belle pagine Sbriccoli, che ha messo in evidenza la discesa in campo degli intellettuali, in funzione oppositiva, nel terreno del penale. Allo stato delle ricerche recenti si può però discutere il corollario ulteriore che ne ha tratto: «Restarono ai margini quasi tutti i penalisti 'giuristi'. Quelli che intervennero nelle discussioni lo fecero per difendere l'antico e il presente, contro il nuovo che veniva dagli ideologi 'philosophes'» (M. SBRICCOLI, *Giustizia criminale* (2002), ora in *Id.*, *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti* (1972-2007), Giuffrè, Milano, 2009, p. 27 nt. 19).

prietà, di patti e di contratti, di matrimonio? Ma se ne parlava, eccome, tra i politici e gli economisti, tra i *philosophes*. Nelle Gazzette letterarie e nelle Accademie, nei libelli e nell'*Encyclopédie*, nei circoli di governo risuonavano le discussioni sul fedecommesso e sulla circolazione di beni, sulla proprietà *libera* come forma maggiormente utile alla produzione della ricchezza, sul *laisser faire* inteso, nel risvolto giuridico, come libertà di contrattazione e di scambio, sull'«intima convenienza autrice dei contratti e motrice del commercio» (è l'espressione di un giurista su cui si ritornerà, il Fabbrini, tratta da un'opera ben lontana dai testi scolastici).

Ecco la questione commerciale. Essa sorge mentre si veniva costruendo un modello atomizzato di società, che riconosceva realisticamente le passioni dell'uomo e legittimava la ricerca della felicità individuale; l'egoismo si proiettava vitalisticamente nella tensione a produrre ricchezza e, mentre implicava la critica ai legami sociali esistenti, ne postulava di nuovi fondati sulle relazioni di scambio.

Sono linee note di un paradigma allora in allestimento e non occorrerebbe richiamarle in sede di presentazione di un libro che attiene alla storia giuridica; ma anche la realtà immaginata e rappresentata idealmente fa parte della storia. Proprio perché in costruzione, il modello poneva inevitabilmente molte domande. Che cosa si intendeva per “bene” e produzione di ricchezza? Era opportuno distinguere uno o più ceti ai quali, per la posizione nel processo di creazione di ricchezza, accordare uno statuto giuridico particolare di diritto sostanziale e processuale, oppure conveniva (o magari era doveroso) accantonare le norme di privilegio e riconoscere che tutti i *cives*, in quanto tali, impegnati nei campi o nelle botteghe artigianali, o legati al finanziamento dei negozi e alla intermediazione come i mercanti, erano da considerare soggetti paritari semplicemente perché tutti interessati al proprio benessere? E ancora: il mercante svolgeva una funzione attiva nella produzione di beni, oppure era solo un tramite neutro, che non incideva nel processo di creazione della ricchezza? In definitiva e in concreto: che ne era di quel diritto che, nato come il complesso regolativo dei rapporti tra mercanti in una felice sintesi tra prassi dottrina e statuti corporativi, aveva col tempo dovuto subire le ingerenze sempre più ampie dello Stato tanto da essere persino attratto, in epoca mercantile, nell'orbita del diritto pubblico?

Domande che, alla metà del Settecento, i contemporanei si ponevano semplicemente interrogando la realtà fuori del cortile di casa: come in qualche modo indicavano l'esempio inglese e quello olandese, di contro all'esperienza spagnola, la prosperità di un Paese e il benessere individuale derivavano assai più dal commercio che non dalla conquista; e questo tanto più era introitato nel sentire comune giacché, nell'età successiva a Utrecht, in Europa la guerra appariva come fenomeno controllato in una situazione di equilibrio e ciò consentiva di considerare effettivamente il commercio come il motore permanente a cui affidare le prospettive di crescita. Parallelamente si andava ripensando l'antropologia del mercante, figura sempre più scomposta (il banchiere, l'azionista-partecipante, il commerciante, ma anche l'imprenditore e il percettore di rendite...) e perciò a maggior ragione bisognosa di una cultura di sostegno: una cultura che poteva aspirare, ormai anche nell'Italia cattolica, a rendersi autonoma dalla precettistica morale e addirittura a oggettivarsi come scienza autonoma (l'economia politica)<sup>2</sup>.

<sup>2</sup> Considerazioni come sempre originali in C. PETIT, *Mercatura y ius mercatorum. Materiales para una antropología del comerciante premoderno*, in *Del ius mercatorum al derecho mercantil*, a c. di C. Petit, Marcial Pons, Madrid, 1997, pp. 15-70.

La questione commerciale nacque dunque insieme alla questione penale, ma per la sensibilità tipica dello storico del diritto resta sullo sfondo perché, fino all'Ottantanove e magari fino al *code de commerce* del 1807, veniva discussa essenzialmente sotto il profilo economico ed etico-politico: la si affrontava soprattutto all'interno dei programmi di governo, e non sul piano della teoria giuridica. S'intende che, come mostra nitidamente questo libro, anche il diritto era investito della questione commerciale, giacché si trattava sempre, in fin dei conti, di tradurre la discussione economica nell'adozione e applicazione di regole giuridiche; resta tuttavia il fatto che, a metà Settecento, dinanzi all'opinione pubblica il nucleo della questione era impostato essenzialmente su basi extragiuridiche.

Ed allora il lettore non si stupirà di ritrovare nella posata prosa delle consulte qui pubblicate frequenti ed appropriate citazioni di Melon e Dutot, di Savary (padre e figlio) e Forbonnais, di Cary e Pagnini, di Gee e Mirabeau, di Locke, Hume e dell'*Encyclopédie*, oltre che, naturalmente, di Montesquieu e Genovesi. Con varie accentuazioni, che il saggio introduttivo analizza e mette in evidenza; non erano mai, comunque, citazioni *ad pompam*, bensì riferimenti portanti del discorso. Lo stesso lettore non si stupirà, magari, di rinvenire puntuali richiami di Grozio e di Domat e di Heineccius, autori tra i più letti in assoluto nel XVIII secolo; salvo ricordare che di Domat usualmente la storiografia ricorda lo straordinario successo in seno alla dottrina e molto meno invece in seno ai "pratici" del diritto, come nel nostro caso; e quanto a Heineccius, il riferimento al grande allievo di Thomasius non era rivolto ad uno dei tanti successi editoriali che, con centinaia di edizioni in tante lingue diverse, ne hanno decretato la fortuna, bensì ad una dissertazione assai tecnica e appartata, *De reductione monetae ad iustum pretium*. E val la pena di ricordare che l'operetta del giurista tedesco fu utilizzata da Pompeo Neri – il magistrato toscano attivo tra Firenze e Milano, già titolare della prima cattedra di diritto pubblico istituita in Italia, a Pisa – allorché ebbe a intervenire nel dibattito sulle monete<sup>3</sup>.

Una cosa è certa: in una materia così tecnica e delicata, in cui tra l'altro occorreva misurarsi con indirizzi e regole altrove operanti per l'ambito extrastatuale tendenzialmente proprio dell'esercizio del commercio e della circolazione del denaro, si era avverata quella indicazione che nella precedente decade aveva nettamente formulato Carlo Emanuele III, ricevendo il giovanissimo ma già celebre Ferdinando Galiani. L'episodio è ricordato da Franco Venturi, attingendo alla prosa del diario dello stesso illuminista napoletano. Discorrendo appunto di moneta e mostrando letture moderne (non solo Locke, ma il recentissimo Neri), il re sabauda riconosceva che «i suoi ministri avevano fatti di gran sbagli non intendendo niente la materia e complicati errori sopra errori», aggiungendo perciò che «ora egli li faceva studiare»<sup>4</sup>.

In effetti i magistrati e consiglieri del sovrano avevano studiato, soprattutto nel campo della storia del commercio, con ottica che oggi chiameremmo comparatistica. Ci si indirizzava ai classici e inoltre alle esperienze delle nazioni più progredite: a quelle dei francesi, degli inglesi e degli olandesi (da qui l'interesse all'apprendimento dell'inglese e il fiorire delle traduzioni). Questo patrimonio di letture, sostanzialmente nuovo rispet-

<sup>3</sup> F. VENTURI, *Settecento riformatore. I. Da Muratori a Beccaria*, Einaudi, Torino, 1998<sup>2</sup>, p. 475. Sotto un'altra angolazione colpisce anche la puntuale citazione del *Dei delitti e delle pene*, in tema di confisca dei beni (v. la *Memoria* della Giunta cagliaritano, 1767, pubblicata in appendice, n. IV).

<sup>4</sup> V. il saggio introduttivo, p. 41.

to al bagaglio tradizionale del giurista, formatosi sul *ius civile romanorum* e sul *ius canonicum*, veniva poi combinato con la conoscenza delle condizioni locali, a loro volta intese come portato storico. In proposito, naturalmente, era preziosa l'esperienza dei magistrati sardi, ben addentro ai meccanismi di scambio tra città e campagna, all'impiego dei censu e delle varie forme di soccida, ai mezzi per palliare le usure come l'ormai classico contratto trino, ai sistemi per remunerare l'impiego del denaro anche in seno alla famiglia: esperienza preziosa, ma pure "pericolosa" secondo i circoli ministeriali torinesi perché attaccata alla tradizione conosciuta e quindi possibile fonte di resistenza agli interventi in discussione.

Nell'ottica del governo occorre poi buon senso, capacità di selezionare i dati e attitudine alla logica per tradurre tutto in un "sistema", di cui, secondo la testimonianza ancora di Galiani, lo stesso Carlo Emanuele avvertiva la mancanza, cosciente che l'accrescimento territoriale dello Stato con la relativamente recente acquisizione della Sardegna portava la necessità di inserire il nuovo territorio entro una prospettiva economica complessiva. Il commercio e la moneta – ovvero, s'intende, gli attori che nei traffici erano in posizione forte – dettavano, già allora, altri tempi, più veloci, rispetto a quelli istituzionali: spingevano ad un livellamento del tessuto economico.

Tra le righe dei documenti pubblicati si legge anche la fatica di addentrarsi in simili letture e la difficoltà di confrontarsi con fonti tanto diverse. Fatica comprensibile, con l'avvertenza tuttavia che l'attitudine a una tale apertura era insita nell'educazione neoumanistica, ormai marchio di tutte le Università riformate in Italia e comune patrimonio d'origine di tutti i partecipanti al dibattito. Il neocultismo era naturalmente portato a guardare alla dottrina giuridica olandese e tedesca, ormai del tutto permeata, ad Halle come a Göttingen, a Leyden come a Utrecht, di un giusnaturalismo di stampo illuminista; e nel suo riproporre al centro dell'attenzione lo studio della storia e del diritto pubblico, che erano già stati il connotato forte di una componente notevole del primo cultismo cinquecentesco (Bauduin, Bodin), era aperto all'*ars critica*, vagheggiava di agire *more geometrico* e in generale era sensibile alle suggestioni della scienza moderna.

La vista corta dei governi (a Torino, ad esempio, ove i sovrani negarono l'introduzione di cattedre di diritto naturale e pubblico) e talvolta le stesse rattrappite personalità dei maestri preposti all'insegnamento pubblicistico (un Cirillo a Napoli, o un De Mays a Pavia) soffocarono alquanto le potenzialità della nuova cultura giuridica; ma queste presero vigore per molte vie, private e extrauniversitarie, con l'appoggio anche dei governi, restii sì ad una diffusione di massa delle nuove letture – ritenuta pericolosa perché scarsamente controllabile –, ma favorevolissimi al loro impiego all'interno dei canali selezionati e decisivi delle magistrature. La cultura giuridica di quel Giovanni Antonio Fabbrini – giurista toscano ma attivo nei circoli romani, che con le sue dissertazioni *Dell'indole e qualità naturali e civili della moneta e de' principi istorici e naturali de' contratti* inaugura nella sesta decade del secolo il dibattito sulla moneta – è di conio prettamente neoumanista, con tutti gli innesti e sviluppi che erano richiesti dal dibattito sulla funzione del contratto e della moneta nel commercio<sup>5</sup>.

È vero che, nell'ambito di questa formazione, non sempre si riscontrano le aperture che qui si rilevano e poc'anzi, del resto, si è fatto il nome di qualche esponente conservatore:

<sup>5</sup> Ne tratta F. VENTURI, *Settecento riformatore*, p. 445 ss. senza però entrare nel merito della formazione giuridica dell'autore.

il neocultismo poté talvolta autoconfinarsi in una antiquaria poco o nulla comunicante col presente. Ma in questa sede interessa cogliere gli sviluppi che da quel metodo furono tratti, in particolare da una cultura chiamata a progettare il diritto. Vediamo meglio. Era insito nel metodo neumanista che ogni studio, a cominciare da quello del diritto, andasse impostato secondo i canoni della ragione (“la filosofia”) e con la conoscenza della storia: erano i capisaldi di una concezione che legava l’universalismo (i principi di ragione, logicamente colti ed espressi) con il relativismo della concretezza storica. In questa versione, la storia non era erudizione, ma invece strumento di comprensione delle diversità delle cose umane: un veicolo di conoscenza che diventava perno per un possibile intervento riformatore. Con tale chiave, il diritto romano poteva essere rimesso al suo posto come ordinamento di una società del passato, anche se in esso poteva ben riconoscersi la presenza anche di principi di ragione. Questo è il senso della *Historia juris romani* di un Thomasius e di un Heineccius, e questo è pure il significato profondo dell’orazione inaugurale del corso a Losanna pronunciata da Jean Barbeyrac (*De dignitate et utilitate juris ac historiarum, et utriusque disciplinae amicae conjunctione*, 1711). Va da sé che filosofia e storia erano entrambe intese pragmaticamente, al servizio di una politica o, sul piano individuale, di una cultura del fare che spingeva all’impegno civile.

Applicando le considerazioni ora svolte alla questione commerciale, comprendiamo che affrontarla significava cercare i principi a fondamento del commercio e nel contempo richiedeva l’indagine storica e comparata: non esisteva possibilità di intervenire nel commercio senza conoscere *le* storie del commercio.

È emblematico l’itinerario di Genovesi che, partito dallo studio della metafisica e dell’etica, si fece “mercantante” – e le sue *Lezioni sul commercio* si leggono in parallelo alle riflessioni sulle storie del commercio – per poi ritornare negli ultimi anni (ma senza abbandonare l’amore per l’economia ed anzi approfondendone lo studio) sui fondamenti etici (ovvero la “filosofia”) del vivere civile con la *Diceosina*, a sua volta molto debitrice di suggestioni newtoniane.

L’orizzonte morale doveva guidare la politica, l’economia e il diritto, considerate discipline autonome, ma non svincolate da un’etica intesa come tessuto comune perché espressione di quella ragione che doveva presiedere a tutta la sfera del pubblico e del privato. Da qui la necessità di letture eclettiche, con risultati teoricamente disordinati, appunto perché prodotti in funzione di un programma di riforme più che per la sistematica costruzione di una certa disciplina.

Ciò vale per menti speculative come Galiani e Genovesi e tanto più appare appropriato alle consulte presentate nel libro, dettate in relazione a obiettivi di politica legislativa. E tuttavia le diverse dimensioni del tema qui svolto – il denaro e il problema della fissazione dell’interesse – sono chiaramente percepibili e l’autrice le mette in evidenza sin dal titolo, nel quale coglie l’esigenza del governo di procedere in un’ottica di sviluppo, salvaguardando gli aspetti etici (l’equità) che dovevano presiedere allo svolgimento dell’attività economica e in generale al vivere civile.

La questione trattata venne regolata attraverso il provvedimento legislativo del 2 marzo 1768: un complesso normativo che per la sua importanza e prospettiva di stabilità fu introdotto anche nella raccolta di *Editti e pregoni* che di lì a poco fu avviata dal ministro Bogino ed eseguita dal Sanna Lecca e dal Pes (magistrati impegnati entrambi anche nel dibattito di cui si tratta nel libro). Con un’impostazione positivistica, ci si potrebbe aspettare che al centro della trattazione Giuseppina De Giudici ponesse la legge, magari con i lavori pre-

paratori. Ma l'autrice accantona ogni scolasticismo e preferisce portare all'attenzione il problema, attorno a cui vede confluire le tante anime e istanze che concorrono a discuterlo: le posizioni rigoriste sulle usure e le bolle ecclesiastiche, la critica erudita e le posizioni di buon senso, il grande dibattito sul commercio e la moneta, il governo alle prese con la questione economica e l'impulso a un'economia di scambio, la presenza di forze interessate al mantenimento della rendita. La ricerca non è dunque volta a ricostruire i "lavori preparatori", secondo l'ottica un po' logora che tende a ricondurre la norma a una vicenda precedente raffigurabile come un binario da cui muove e che ne determina gli sbocchi; ed è un'indicazione importante, mi sembra, che dovrebbe essere in generale tenuta in conto dallo storico, troppo spesso avvezzo nelle sue indagini ad applicare gli occhiali dogmatici e a restringere lo spettro delle fonti che rendono comprensibile il fenomeno giuridico.

È un mondo vivo che emerge, con una chiave che aiuta a ricondurre le discussioni e le varie posizioni, pur sempre specificamente connotate, al contesto di riferimento. Si parla di usure, dopo varcata la metà del secolo, ma non siamo certo di fronte a una rimasticatura della bolla di Benedetto XIV sui contratti usurari, o delle posizioni di un Concina e di uno Scipione Maffei, e tanto meno all'ennesima rivisitazione delle idee del Muratori.

In generale l'analisi condotta dall'autrice conferma e approfondisce gli spunti prospettati dalla storiografia dei ultimi decenni: la maggiore vivacità culturale delle magistrature rispetto al sapere universitario, la circolazione significativa se non imponente delle idee dei *philosophes*, l'interesse per il mondo anglossassone, l'impronta neoculta della cultura giuridica. Ancora, la ricerca di un ordine impostato a "sistema", ma non tanto fondato astrattamente quanto costruito storicamente. E poi la restrizione degli spazi tradizionalmente lasciati all'arbitrio equitativo dei supremi magistrati, con il principio che ora viene imposto: almeno in tema di tasso di interesse, il deposito dell'*aequitas* stava nella legge, non più nella giurisprudenza giudicante (dove, però, equità della legge non significava che questa guardasse ormai a un destinatario unico, ma solo che provvedeva secondo una visione complessiva dell'istanza di giustizia).

Il libro è costruito su due parti, risultati di una ricerca omogenea. È aperto da un saggio, che inquadra e presenta il problema e che, data l'impostazione prescelta, è sintetico ed essenziale, critico e non descrittivo. In esso l'autrice delinea inoltre le complesse strategie insite nell'editto del 1768, con il quale il sovrano interveniva in modo mirato su manifestazioni considerate vitali in Sardegna. Lascio al lettore il gusto di scoprire le articolazioni di questa strategia, ma mi pare importante almeno sottolineare tre punti.

Innanzitutto la corallità dei progetti e delle misure intraprese in quegli anni: in particolare, attraverso puntuali riscontri desumibili dalle consulte, si mette in risalto lo stretto legame tra il provvedimento sull'interesse del denaro e quello sull'editto del 1771 istitutivo dei Consigli di Comunità, come pure il nesso con i progetti in tema di affermazione della proprietà perfetta.

In secondo luogo, il ruolo dei magistrati chiamati a far parte delle Giunte per studiare il problema e formulare il proprio parere. È vero che in fin dei conti si approdò all'emanazione di un editto, che mentre era espressione del potere imperativo del sovrano, nel merito, come si è detto sopra, comprimeva le prerogative arbitrarie dei supremi giudici; ma l'editto fu l'espressione finale di un'attività di analisi e proposte che sembrano molto libere, come mostrano il ventaglio di posizioni e, prima ancora, le diverse preoccupazioni manifestate. Insomma, pur con differenti accentuazioni, si colgono i segni di una discus-

sione vera. Sotto questo profilo, quella partecipazione alla gestione della *iusdictio* che prima era assicurata dalla posizione e dallo statuto degli organi superiori di giustizia (Supremo Consiglio di Sardegna, Reale Udienza, Regia Governazione) sul tema dell'interesse del denaro si tramutava in un protagonismo in sede di definizione del problema e di precisazione dei contenuti normativi. In un settore così importante dell'economia e dei rapporti sociali, il controllo passava dunque alla previsione normativa, alla quale però erano chiamati a concorrere i giuristi.

In terzo luogo, i meccanismi di tale controllo. L'editto stabiliva la misura del "giusto" interesse, che però non era uniforme, bensì "proporzionale" alla qualità delle persone implicate nel rapporto economico-giuridico, secondo uno schema che l'autrice riconduce all'impianto di Domat. Il tasso base era fissato al 5% e riguardava la generalità dei negozi tra i *cives*; e si può parlare di tasso base in un senso forte, sia perché riguardava la generalità dei privati (per gli affari regolati da tassi diversi occorreva provare la particolare qualità di mercante), sia perché era commisurato alla rendita del settore primario, l'agricoltura, stimata appunto nella produzione annua di frutti pari a un ventesimo del capitale. Tassi di remunerazione superiori, del 6% e dell'8%, erano invece stabiliti per i negozi che rispettivamente riguardassero i commercianti e i mercanti marittimi. Che poi i tassi fossero una leva economica, storicamente flessibile e possibilmente da abbassare, era esplicitamente affermato dal legislatore.

Accanto al saggio – ed è l'altra parte del libro – vi è la sezione riservata alla pubblicazione dei documenti, che, come sempre accade nella ricerca, concerne un lavoro logicamente precedente. Infatti, individuato il tema, l'autrice ha scelto innanzi tutto di reperire e far parlare le fonti e la via adottata – selezionare e pubblicare integralmente i documenti portanti della discussione intercorsa tra Torino, Cagliari e Sassari – appare azzeccata perché in questo modo il lettore dispone immediatamente dei testi. Rispetto alla possibile alternativa di riversare la documentazione rinvenuta in archivio nel proprio saggio con frequenti citazioni, si è evitato così di frammentare arbitrariamente i testi e di far perdere loro quella funzione di testimonianza che può solo apprezzarsi attraverso una lettura integrale. L'idea meriterebbe di essere seguita progettuamente e dunque con l'impegno vasto della storiografia e con l'impegno delle istituzioni: l'auspicio, in sostanza, è che questo libro costituisca uno spunto per riprendere l'illustre esperienza a cui si diede vita negli anni Sessanta del Novecento, con la pubblicazione di *Testi e documenti per la storia della questione sarda*, che ripropose integralmente all'attenzione pubblica, con adeguata presentazione scientifica, una serie molto importante di opere. Sarebbe forse il caso di proseguire il cammino, esplorando gli archivi e portando alla luce in modo ragionato i documenti più significativi.

Come si intuisce, la scelta di pubblicare le consulte è stata appena l'inizio di un lavoro critico volto a rintracciare precisamente e singolarmente tutte le opere citate nelle fonti. Di quelle di ambito economico-commerciale si è già detto sopra. Quanto ai riferimenti a testi prettamente giuridici, mentre si può notare che nei documenti pubblicati permane l'abito di citazioni moderate e puntuali ed evidentemente senza l'ausilio di repertori già pronti, sembra da sottolineare la pertinente utilizzazione di Everardo e Rho a proposito dei luoghi topici e dell'analogia, di una autorevole giurisprudenza sabauda – Tesauro, Sola, Favre – e di un'essenziale dottrina sarda (Olives, Vico, Dexart), connessa alla normativa vigente (Carta de logu, Leggi e prammatiche reali, Capitoli di corte, pregone del duca di S. Giovanni del 1700). Importante mi pare anche la discussione talvolta intavola-

ta nei documenti a proposito delle *Leggi e costituzioni* piemontesi che, come si sa, non era diritto vigente in Sardegna, ma che evidentemente offriva un parametro di diritto comparato utile per l'interprete. La ricerca critica dell'autrice si spinge infine a rinvenire i precedenti giurisprudenziali accertando le citazioni di sentenze, per lo più della Reale Udienza, disseminate in particolare in alcune consulte: è un aspetto che conferma l'originalità del lavoro.

*Italo Birocchi*